



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

PARTE I -INTERVENTI CON FINALITÀ ASSISTENZIALI.

ART 2

(Finalità)

Gli interventi nel campo assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a. rispetto della persona e della sua dignità;
- b. rispetto della famiglia e del ruolo;
- c. prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d. superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e. rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona;
- f. superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali per parità di bisogno e di interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze.

Art. 3

(Destinatari)

I destinatari degli interventi assistenziali sono i nuclei familiari, composti anche da una persona, residenti nel Comune di Grottammare. Tra questi sono compresi i nuclei stranieri ed apolidi.

Per poter fruire dei benefici è necessaria la residenza per almeno un anno, fatta eccezione per gli utenti che vengono ospitati in strutture residenziali per i quali l'onere rimane sempre

e comunque a carico del Comune ove risiedeva il soggetto istituzionalizzato al momento dell'inserimento.

Si fa eccezione su quest'ultimo qualora il beneficio risulti tecnicamente non fruibile nel paese di provenienza.

Gli interventi possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art 4

(Tipologia degli interventi assistenziali)

Gli interventi assistenziali si distinguono in:

- Sussidi
- Vantaggi economici

Entrambi sono volti a fronteggiare situazioni di bisogno o disagio molto grave. In genere si preferisce erogare il vantaggio economico anziché il sussidio in quanto risulta più diretto e quindi da più certezza del risultato prefissato.

Art. 5

(Sussidi)

I Sussidi si suddividono in :

a)"continuativi" quando tendono a risolvere una situazione di indigenza cronica e molto grave;

L'entità dei sussidi viene determinata dalla G.C. contestualmente all'individuazione dell'insieme dei soggetti beneficiari, in relazione alla disponibilità finanziaria complessiva ed alla quantità degli stessi beneficiari.

b)"Una tantum", quando tendono a risolvere situazioni di grave disagio ma temporaneo.

Per l'erogazione di detto beneficio si può prescindere dal reddito. Per i già assistiti con sussidio continuativo ai fini del conseguimento del beneficio, è necessario dimostrare un aggravamento della situazione già denunciata.

L'importo del sussidio "una tantum" viene stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale a seconda delle necessità evidenziate.

c)"Di emergenza" o "urgenti" quando tendono a fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, grave e contingente.

Il Sindaco autorizza in via preventiva, l'erogazione tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 500.000 sentiti i pareri obbligatori: dell'ufficio Servizi Sociali, per quanto attiene la regolarità delle domande e relativi documenti, nonché dell'ufficio Ragioneria, per quanto attiene la copertura finanziaria.

Entro 30 giorni dal pagamento delle somme, la Giunta Municipale procederà con atto deliberativo all'approvazione delle erogazioni e al rimborso all'Economista comunale delle somme anticipate.

Art. 6

(Vantaggi economici)

I vantaggi economici di carattere assistenziale sono volti a consentire che nuclei familiari in situazione di indigenza cronica e molto grave possono fruire o accedere gratuitamente, o a prezzo ridotto, a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse del Comune;

I vantaggi economici di carattere assistenziale, purché l'Ufficio servizi sociali accerti il possesso da parte del richiedente di un RMF= RMVI, può essere erogato immediatamente, fatta salva la sospensione del beneficio qualora la Giunta Comunale dietro parere della Commissione di cui all'art.15, decida di negare detto vantaggio.

I vantaggi economici di carattere assistenziale attualmente erogati sono i seguenti:

- a. Trasporto gratuito alunni Scuola Materna ed obbligo;
- b. Mensa gratuita alunni Scuola Materna e Media tempo prolungato;
- c. Rimborso totale o parziale del costo dei libri per l'istruzione scolastica pubblica sulla base delle disponibilità finanziarie;
- d. Rimborso spese sanitarie;

Art. 7

(Requisiti di accesso)

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che il reddito medio familiare non sia superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo seguente.

Per la famiglia che dispone di un reddito medio familiare. (R.M.F) non superiore al reddito minimo vitale individuale (R.M.V.I.) è possibile la fruizione indistinta e gratuita di tutti i vantaggi economici concedibili nonché il godimento dei sussidi continuativi.

Per quanto concerne questi ultimi, al fine di stabilire l'entità degli stessi, vengono stabilite n°3 fasce di bisogno di cui al successivo articolo 11.

ART.8

(Reddito Minimo Vitale Individuale)

Il reddito minimo vitale individuale (R.M.V.I.) rappresenta quella soglia di reddito al di sotto della quale il nucleo familiare viene a trovarsi in una situazione economica finanziaria tale da non garantire il sostegno indispensabile a tutti i suoi componenti.

L'R.M.V.I. è fissato in £ 5.000.000. La G.C. può aggiornare periodicamente detto reddito in riferimento alle variazioni del costo della vita.

ART.9

(Reddito medio familiare)

Il Reddito Medio Familiare (R.M.F.) viene calcolato con la seguente formula:

$$\text{R.M.F.} = (\text{Reddito Familiare} - \text{Canone d'affitto} - \text{Quota fissa}) / \text{Numero Componenti della Famiglia}$$

Per reddito familiare si intendono tutti i redditi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e degli assegni familiari, ivi compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare due anni prima e dichiarati nell'anno immediatamente precedente a quello per cui si richiede l'assistenza.

Per canone di affitto si intende quello pagato nell'ultimo mese di presentazione della domanda (art.11).

Per quota fissa si intende una somma minima indispensabile per il pagamento di spese familiari necessarie ed indifferibili, come l'acqua, luce, riscaldamento, telefono ecc.;

La quota fissa è stabilita in £ 3.000.000. La stessa può essere aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale in relazione alle variazioni del costo della vita.

L'R.M.F., scaturito dalla formula di cui sopra, è un reddito che definisce in maniera indicativa, il grado di bisogno di un nucleo familiare.

ART.10

(Variazioni reddito medio familiare "RMF")

Qualora al momento della richiesta di intervento sia venuta a mancare una fonte di reddito a causa del decesso, dell'allontanamento dal nucleo familiare o della perdita del lavoro, di un componente del nucleo stesso, rispetto al periodo preso in esame ai fini dell'attribuzione dell'intervento stesso, di ciò si tiene conto detraendo tale reddito da quello preso in considerazione.

Qualora al momento della richiesta di intervento, o nel corso dell'anno di fruizione del beneficio, si sia determinata una nuova fonte di reddito familiare tale da incidere in maniera determinante sul RMF, il soggetto assistito è tenuto a dichiararlo e di ciò si tiene conto sommando tale reddito a quello preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del beneficio. In tal caso il funzionario responsabile propone alla Giunta Comunale la riduzione o la sospensione del beneficio.

Al fine di accertare eventuali variazioni in aumento non dichiarate dagli interessati, l'Assessore può convocare, secondo le necessità, la Commissione Comunale di cui al successivo art. 15.

ART.11

(Fasce di bisogno)

Dovendo l'Amministrazione Comunale intervenire in maniera proporzionale alle necessità della famiglia i beneficiari degli interventi vengono ulteriormente suddivisi in tre distinte fasce di reddito:

FASCIA BISOGNO	R.M.F.
1 [^]	da zero a 0,25 del RMVI
2 [^]	da 0,25 a 0,50 del RMVI
3 [^]	da 0,50 a 1,00 del RMVI

ART.12

(Esclusioni)

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo art. 15 sono esclusi, parzialmente o totalmente, dai benefici i cittadini che pur dichiarando un RMF inferiore al RMV:

- a. siano proprietari di beni che inducano ad escludere stati di indigenza;
- b. esercitino attività anche di carattere precario e irregolare che producano reddito non dichiarato la cui entità riduca lo stato di bisogno;
- c. abbiano dei congiunti, seppure non conviventi, tenuti per legge in via primaria al loro sostentamento.

ART.13

(Presentazione delle domande)

La presentazione delle domande di assistenza deve avvenire di norma entro il 31 Luglio dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'assistenza.

La domanda deve essere presentata in unica copia debitamente corredata di tutti i certificati probanti la situazione economico finanziaria della famiglia.

In essa devono essere elencati tutti i benefici richiesti.

Qualora, per giustificati motivi, la domanda di assistenza fosse presentata oltre tale scadenza, i benefici decorrono a partire dal mese successivo la presentazione della domanda stessa e verranno erogati dopo la sua completa istruttoria.

ART.14

(Istruttoria della domanda)

Le istanze sono istruite dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e vengono espletate secondo le facoltà e gli obblighi propri del Responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90.

Sulla base dei dati forniti dal richiedente e dalle norme contenute nel presente Regolamento il Responsabile, prima di formulare la proposta di deliberazione degli interventi assistenziali da erogare deve effettuare la valutazione di ogni singola domanda e conseguentemente stilare gli elenchi sia per quanto riguarda gli esclusi, sia per quanto concerne gli ammissibili.

In tal caso l'elenco deve indicare per ogni nominativo il tipo di vantaggio economico da concedere e la fascia di bisogno in cui il soggetto viene a collocarsi.

L'elenco degli ammissibili, unitamente alle domande, viene sottoposto all'esame della Commissione di cui al successivo art. 15 al fine di verificare, in relazione ai dati forniti dagli interessati, l'eventuale sussistenza degli elementi di cui all'art. 12 che inducano a escludere o limitare i benefici a carico di soggetti compresi nel suddetto elenco.

ART. 15

(Commissione Comunale per gli interventi socio-assistenziali)

Ai fini di esprimere pareri sulle effettive condizioni di bisogno dei soggetti ammissibili ai benefici relativi ai sussidi continuativi e ai vantaggi economici, di cui al presente Regolamento, in relazione agli elementi previsti nell'art. 12 è istituita la Commissione Comunale per gli interventi socio-assistenziali.

La Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, è così composta:

1. Assessore ai Servizi Sociali	Presidente
• Consigliere maggioranza	Componente
• Consigliere minoranza	Componente
• Assistente sociale indicata dalla ASL 12	Componente
• Responsabile dell'ufficio servizi sociali	Componente
• Agente Polizia Municipale con particolare conoscenza della realtà locale indicato dal	Componente

comandante VV.UU.	
-------------------	--

La Commissione ha la stessa durata in carica del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino al suo rinnovo.

La Commissione viene convocata dall'Assessore-Presidente con avviso scritto, almeno 3 giorni prima della riunione; essa esprime palesemente a maggioranza i pareri non vincolanti per la Giunta Comunale sulle materie di sua competenza.

La seduta è valida con la presenza del 50% dei componenti.

I pareri vengono verbalizzati dal Responsabile dell'ufficio servizi sociali che funge da segretario.

La partecipazione di singoli componenti è gratuita.

ART. 16

(Criteri di erogazione degli interventi assistenziali)

Il Responsabile dell'ufficio servizi sociali, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, provvede a formulare la proposta degli interventi assistenziali da erogare, alla Giunta Comunale entro il successivo mese di settembre.

Gli interventi connessi all'attività scolastica saranno fruibili sin dal mese di Ottobre mentre per i restanti si dovrà attendere il mese di Gennaio.

Di norma i sussidi continuativi saranno erogati in 2 soluzioni semestrali di cui la prima nel mese di Marzo e la seconda nel mese di settembre.

Nell'atto di liquidazione, sia esso di competenza della Giunta Comunale che del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, si deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente Regolamento.

ART.17

(Parenti tenuti per Legge agli alimenti)

L'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Servizi Sociali, per quanto di competenza debbono sempre tenere conto degli obblighi posti dalla Legge a carico dei congiunti (appartenenti alla medesima famiglia) prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di Legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà egualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi nei casi previsti dalla legge.

ART. 18

(Cumulabilità degli interventi assistenziali)

Tutti gli interventi assistenziali sono cumulabili purché il richiedente dimostri, in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti necessari e sufficienti per accedere al beneficio richiesto.

PARTE II - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE

ART. 19

(Finalità)

1. Gli interventi di carattere sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a. alla protezione e tutela del bambino;
 - b. alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c. all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e. alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
 - f. alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
 - g. alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

ART. 20

(Destinatari)

I destinatari degli interventi di carattere sociale sono tutte quelle persone appartenenti alle fasce deboli della società, come minori, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti ecc. che per mancanza di capacità fisiche, psichiche ed intellettuali, sono a rischio di emarginazione sociale.

Destinatari degli interventi possono essere anche gruppi, enti, comunità ecc. che sono stati vittime di calamità naturali, catastrofi ecc. In tali casi non è richiesto il possesso della residenza o domicilio di soccorso.

ART. 21

(Tipologia Interventi)

Gli interventi sociali si distinguono in :

- Vantaggi economici;
- Contributi di solidarietà.

ART. 22

(Vantaggi economici)

I vantaggi economici di carattere sociale sono volti a consentire, a persone singole come pure a nuclei familiari in situazione di relativo disagio, la fruizione o l'accesso, gratuito o a prezzo ridotto, a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse del Comune. Parimenti possono essere volti all'esenzione, totale o parziale, del pagamento di oneri.

Degli oneri sono esclusi i carichi tributari.

Il Comune eroga i seguenti vantaggi economici di carattere sociale:

- a. SERVIZIO ASILO NIDO presso le strutture del Comune di S.Benedetto del Tronto
- b. CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
- c. RETTE RICOVERO MINORI
- d. RETTE RICOVERO ANZIANI
- e. TRASPORTO URBANO ANZIANI
- f. SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI
- g. TRASPORTO ANZIANI E NON ABBIENTI AL PAESE ALTO E CIMITERO
- h. ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI
- i. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
- j. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP
- k. ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP
- l. ATTIVITA' NATATORIA PORTATORI DI HANDICAP
- m. CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITAVO struttura funzionante nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto
- n. INTERPRETARIATO PER SORDOMUTI
- o. Servizio di vigilanza davanti le scuole mediante coinvolgimento di anziani pensionati;
- p. Erogazione di borsa ergoterapica a soggetti a rischio di tossicodipendenza o di emarginazione in quanto utilizzati in servizi socialmente utili organizzati dal Comune o inseriti presso ditte o cooperative private dichiaratesi disponibili all'inserimento nel mondo del lavoro di detti soggetti;
- q. Cassa funebre per gli indigenti con relativo servizio di trasporto a mezzo fornitore convenzionato;

ART. 23

(Requisiti di accesso)

Per accedere ai vantaggi economici di carattere sociale il richiedente deve dimostrare di appartenere alla categoria sociale cui l'intervento è rivolto e deve certificare le condizioni economiche che rendono necessario l'intervento pubblico.

Per quanto concerne gli interventi a favore degli handicappati ed i contributi di solidarietà si può prescindere dal requisito reddituale.

In quest'ultimo caso l'Assessore al Ramo, con una relazione, fornirà al Responsabile dell'Ufficio gli indirizzi necessari per predisporre la proposta di delibera da sottoporre a Giunta Comunale;

ART. 24

(Presentazione delle domande)

La presentazione delle domande deve avvenire secondo i tempi e modalità che la Giunta Comunale stabilisce servizio per servizio ed in taluni casi anche anno per anno.

Al fine di favorire la massima partecipazione da parte degli interessati è cura della Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Servizi Sociali pubblicizzare l'erogazione di vantaggi economici a mezzo i canali abituali di divulgazione.

ART. 25

(Istruttoria delle domande)

Sulla base dei dati forniti dal richiedente a mezzo idonea documentazione, il Responsabile dell'Ufficio, prima di formulare la proposta di deliberazione del vantaggio economico di carattere sociale da erogare, deve effettuare la valutazione di ogni singola domanda e conseguentemente stilare gli elenchi sia per quanto riguarda gli esclusi e sia per quanto concerne gli ammissibili. In tal caso l'elenco deve indicare per ogni nominativo l'eventuale quota di compartecipazione alle spese del servizio, da versare alle Casse Comunali per fruire dell'intervento.

L'elenco degli ammissibili, unitamente alle domande, viene sottoposto all'esame della Commissione di cui all'art. 15 al fine di verificare, in relazione ai dati forniti dagli interessati, l'eventuale sussistenza degli elementi di cui all'art. 12 che inducano a escludere o limitare i benefici a carico di soggetti compresi nel suddetto elenco.

Dei vantaggi economici di carattere sociale elencati nell'art.22 vengono sottoposti all'esame della Commissione quelli corrispondenti alle lettere e),f) ed i);

ART. 26

(Compartecipazione alla spesa)

In relazione al costo e/o alla rilevanza del servizio erogato, la Giunta Comunale stabilisce l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da porsi a carico del fruitore e le modalità del versamento della stessa.

Naturalmente l'importo della quota sarà commisurata alla situazione economica finanziaria del soggetto richiedente ovvero della famiglia.

ART. 27

(Cumulabilità degli interventi)

Tutti gli interventi di carattere sociale sono cumulabili purché il richiedente dimostri in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti necessari e sufficienti per accedere al beneficio richiesto.

ART. 28

(Contributi di solidarietà)

I contributi di solidarietà sono interventi sociali volti a sgravare determinati gruppi sparuti di persone, come pure intere popolazioni da situazioni di grave disagio determinate da particolari condizioni socio-economiche, catastrofi, calamità naturali e fatti similari.

PARTE III - INTERVENTI PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

ART. 29

(Finalità)

Diversamente dagli interventi di carattere assistenziale e sociale previsti nella 1^a e 2^a parte del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale al fine di favorire la crescita civile e culturale della comunità locale, in conformità con le finalità dello statuto comunale mediante interventi diversi, favorisce lo sviluppo e la promozione delle seguenti attività finalizzate:

- a. alla diffusione della pratica sportiva e ricreativa del tempo libero;
- b. alla tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- c. alla fruizione collettiva e alla partecipazione diffusa nel campo della cultura e dello spettacolo;
- d. allo sviluppo economico e del turismo;
- e. alla tutela dei valori ambientali;
- f. allo sviluppo dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
- g. alla promozione delle pari opportunità.

ART. 30

(Destinatari)

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, sportivo ecc., sempre che gli stessi operino nel territorio comunale o a beneficio degli abitanti.

ART.31

(Tipologia degli interventi)

Gli interventi in questo campo si distinguono in:

- a. Sovvenzioni
- b. Contributi
- c. Ausili Finanziari
- d. Vantaggi economici
- e. Patrocini

ART. 32

(Sovvenzioni)

Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da attività che, rientranti nelle finalità proprie dell'ente sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative, Comitati, Gruppi o Parrocchie.

In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, Comitati, Gruppi o Parrocchie, o con apposta convenzione.

ART. 33

(Contributi)

Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali sopporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

ART. 34

(Ausili finanziari)

Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

ART. 35

(Vantaggi Economici)

Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari in deroga agli artt. 65/66 del Regolamento di Contabilità Comunale.

ART. 36

(Patrocinio)

La concessione del Patrocinio a particolari manifestazioni non comporta l'erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e neppure vantaggi economici. Il Patrocinio si prefigge di dare lustro e credibilità alla manifestazione e può produrre vantaggi economici che non comportano l'adozione di specifici impegni finanziari a carico del bilancio comunale in particolare:

- esenzione dal pagamento degli oneri di affissione sul territorio comunale;
- consegna di coppe, trofei ecc.;
- esenzione del pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico comunale;
- utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà comunale.

Il Patrocinio, su richiesta motivata dell'interessato, viene rilasciato dal Sindaco o suo Assessore delegato. La concessione del patrocinio deve risultare dal materiale di pubblicità della manifestazione stessa.

ART. 37

(Requisiti di accesso)

Le domande e le proposte per sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici, devono essere opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d. dall'atto costitutivo, statuto, atto di vigenza o altro documento, nel caso trattasi di associazioni, enti pubblici o privati, cooperative, gruppi sportivi ecc.

Sono istruite dagli uffici competenti e sottoposte alla Giunta comunale che decide.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 38

(Presentazione delle domande)

Le domande di sovvenzione, contributi e ausili finanziari e vantaggi economici che comportano dei grossi oneri per l'Amministrazione Comunale devono essere presentate entro il 15 Settembre dell'anno precedente e quello di godimento del sostegno. Per oneri più modesti si richiede la presentazione almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Per le domande presentate entro il 15 settembre, che prevedono la realizzazione di progetti che comporta un lavoro preparatorio di due mesi, l'acconto del 50% del contributo,

previsto al successivo articolo 39, può essere concesso fin dall'inizio dell'anno nel quale è previsto l'intervento.

Per le domande che prevedono la presentazione 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, in caso di progetto che si realizza nell'arco di più mesi, la loro validità è relativa alla sola parte del progetto che si realizza successivamente al 30° giorno.

ART. 39

(Criteri di valutazione)

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti criteri di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale, culturale, economica, ricreativa, sportiva e turistica;
- valorizzazione della realtà locale e dei beni culturali e ambientali;
- rilevanza tradizionale e territoriale.

ART. 40

(Modalità di erogazioni dei benefici)

I benefici determinati dalla Giunta Municipale in ordine alle domande e proposte presentate entro il 15 settembre, saranno erogati nella misura del 50% anticipatamente, mentre il restante 50% sarà erogato dopo la presentazione da parte dei beneficiari, dei consuntivi.

Gli altri benefici consentiti determinati dalla Giunta Municipale, saranno erogati in un'unica soluzione dopo la presentazione dei consuntivi da parte dei beneficiari.

I consuntivi dovranno indicare nella parte entrata tutte le risorse finanziarie, ivi compresi benefici economici richiesti ed ottenuti da enti e privati e nella parte uscita tutte le spese sostenute.

Qualora trattasi di manifestazioni a pagamento dovranno essere indicati i relativi introiti.

Tutte le entrate e le spese dovranno essere ampiamente documentate con ricevute, fatture, ecc. fiscalmente valide.

I consuntivi presentati sono esaminati dall'Ufficio competente, che riscontrata la regolarità, li trasmetterà alla Giunta Municipale, per l'approvazione del consuntivo e conseguente erogazione del restante 50% del contributo di cui al primo comma. I contributi di cui al secondo comma del presente articolo saranno liquidati in un'unica soluzione secondo le stesse modalità.

Qualora i consuntivi presentino un attivo, l'Amministrazione procederà al recupero della parte del 50% del beneficio finanziario anticipata di cui al primo comma pari all'ammontare dell'attivo, mentre non procederà alla erogazione dei contributi previsti al secondo comma.

I consuntivi dovranno essere presentati in Comune entro 6 mesi dalla realizzazione delle attività e/o iniziative.

La mancata presentazione dei consuntivi entro il citato termine, se non motivata, può comportare il recupero delle somme anticipate a titolo di benefici e la decadenza dei contributi assegnati.

ART. 41

(Manifestazione Organizzate Direttamente dal Comune)

Le attività e/o manifestazioni di interesse civico-sociale-culturale-ambientalistico-sportivo-turistico-ecc., organizzate direttamente dal Comune non sono disciplinate dalle norme del presente Regolamento.

Per tali attività e/o manifestazioni, la Giunta Municipale, procederà di volta in volta , con appositi atti amministrativi a stabilire i criteri di organizzazione, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione della spesa.

Per valorizzare varie attività presenti sul territorio, nell'ambito socio-culturale è consentito alla Amministrazione Comunale di organizzare manifestazioni proprie e di inserirle, previo accordo, nei programmi predisposti da altri soggetti operanti sul territorio.

Resta inteso che tali spese dovranno essere assunte dal Comune, avulse da ogni altra.

PARTE IV - NORME FINALI

ART. 42

(INFORMAZIONE)

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione dei relativi dati all'Albo Pretorio del Comune e manifesti pubblici.

ART. 43

(ACCERTAMENTI D'UFFICIO)

Il Responsabile del procedimento istruttorio è tenuto a uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa e in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la Amministrazione Comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 44

(PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'ufficio Segreteria, e Messo Comunale in libera visione al pubblico.

ART. 45

(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte del CO.RE.CO..

ART. 46

(ABROGAZIONI)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti atti amministrativi incompatibili con lo stesso.